



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 38

Del 05/05/2020

OGGETTO:

APERTURA MERCATI A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E POSTEGGI DESTINATI E UTILIZZATI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E AGRICOLI AD ANZOLA DELL'EMILIA.

IL SINDACO

VERONESI GIAMPIERO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Il Sindaco

Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell'Emilia (Bo)
tel. 051 6502111
fax. 051 731598
cod. amm. AOO: ANZOLAEM
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
PEC: comune.anzoladellemilia@
cert.provincia.bo.it

IL SINDACO

Visti

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 23 febbraio 2020, n.6;
- il DPCM 1 marzo 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il DPCM 4 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il DPCM 8 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 11 marzo 2020, recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 “Applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, come modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020;
- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del Decreto -Legge 25 marzo 2020 n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, ;
- l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 19/2020, firmata dal Ministero della salute e dal Presidente della regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, ove all'art. 8 dispone l'efficacia delle disposizioni fino al 3 maggio 2020;

Richiamate le proprie ordinanze n.25 del 10/03/2020 e n.37 del 22/04/2020 con le quali si disponeva il divieto fino al 3 maggio 2020 di svolgimento delle attività di commercio su area pubblica nel mercato settimanale del sabato ad Anzola dell'Emilia (BO) in Piazza Giovanni



XXIII, Piazza Berlinguer e aree limitrofe e nel mercatino sperimentale del mercoledì nella frazione di Lavino di Mezzo in Piazzetta E. Biagi, al fine rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate per prevenire e contenere la diffusione di malattia infettiva diffusiva Covid-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, ove all'art. 1, lett. z), prevede testualmente che a decorrere dal 04 maggio 2020 “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le para-farmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;

Visti altresì i Decreti del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna aventi ad oggetto Ordinanze ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19, ed in particolare il Decreto n. 74 del 30 aprile 2020, ove al punto 9 recita “ Sono consentiti esclusivamente i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi”;

Considerato che conseguentemente alla adozione delle necessarie misure vigenti in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 si sono create nel territorio comunale consistenti file di persone in prossimità dei negozi abilitati alla vendita di generi alimentari;

Considerato altresì che le caratteristiche della rete distributiva del Comune di Anzola dell'Emilia rendono opportuno ampliare l'offerta della stessa in questa eccezionale situazione, per meglio garantire la possibilità di approvvigionarsi in sicurezza da parte della popolazione;

Ritenuto che sussistano le condizioni per consentire il mercato a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari e di prodotti agricoli, a condizione che l'accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro ed evitata ogni forma di assembramento;

Ritenuto che le aree pubbliche maggiormente idonee per ubicazione, logistica e dotazioni esistenti siano nel Capoluogo, Piazza Berlinguer, lati adiacenti la sede del Municipio, e nella frazione di Lavino di Mezzo, Piazzetta E. Biagi;

Ritenuto necessario e opportuno dettare ulteriori prescrizioni e condizioni per consentire in via eccezionale lo svolgimento delle attività economiche di vendita di generi alimentari su aree pubbliche, recintate al fine di evitare ogni forma di assembramento a tutela della salute pubblica al fine di evitare ogni forma di proliferazione del virus Covid-19;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n.833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n.112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti



sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto legislativo n. 267/2000,

ORDINA dal 5 maggio 2020

per le motivazioni sopra descritte:

1. che, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, **siano consentiti**, sul territorio di Anzola dell'Emilia, **esclusivamente i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari e prodotti agricoli**, secondo le risultanze indicate nelle allegate planimetrie, di seguito indicati:

- Mercatino sperimentale del mercoledì a merceologia esclusiva- settore alimentare - ad Anzola dell'Emilia (BO) frazione Lavino di Mezzo in Piazzetta E. Biagi (consta di 5 posteggi del settore alimentare non assegnati in concessione);
- Mercato del sabato a merceologia esclusiva - settore alimentare – e posteggi destinati alla vendita di prodotti agricoli, ad Anzola dell'Emilia (BO) in Piazza Berlinguer, lati adiacenti l'edificio del Municipio (consta di 5 posteggi del settore alimentare assegnati in concessione, (quello destinato agli "spuntisti" è stato soppresso per mancanza di idoneo spazio) oltre che 5 posteggi destinati ai produttori agricoli non assegnati in concessione)

e che gli stessi siano disciplinati come segue:

- Ogni area mercatale ovvero ogni postazione di esercizio ambulante sia dotata di perimetro recintato con transenne poste ad almeno tre metri dal limite frontale del banco e separato rispetto alle altre postazioni laterali con nastro colorato;
- Ad ogni esercente è affidato il presidio della proprio posteggio e la regolamentazione dell'accesso all'area delimitata fronte banco in numero di clienti non superiore ad uno.
- In prossimità degli accessi deve essere riportato un cartello che impone l'ingresso alla zona fronte banco a non più di una persona e che ricorda l'obbligo di mantenere la distanza minima di un metro tra gli avventori eventualmente in attesa del proprio turno.
- Venga indicato con nastro adesivo colorato collocato a pavimento il limite da mantenere da parte dell'avventore rispetto al fronte del banco (metri uno)
- Si impone l'uso della mascherina agli avventori in attesa e di mascherina e guanti agli acquirenti anche se il luogo è aperto;

2. Permane, per quanto applicabile, la regolamentazione dei mercati.

AVVERTE

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare pena le sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali vigenti.



DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- di incaricare l'Area Tecnica settore Lavori Pubblici e Manutenzione alla perimetrazione dell'area mercatale ovvero dei singoli posteggi come disposto nella presente ordinanza;
- di incaricare il Corpo di Polizia Municipale sul rispetto della presente ordinanza
- che la presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura di Bologna
 - Comando Stazione Carabinieri di Anzola dell'Emilia
 - Corpo di Polizia Municipale
-

Si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

IL SINDACO
(Avv. Giampiero Veronesi)



Comune di Anzola dell'Emilia
(Provincia di Bologna)
Area Urbanistica e Attività Produttive

Planimetria del mercato settimanale
del Sabato del Capoluogo
aggiornamento
Maggio 2020

REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
TITOLO					
REDAZIONE DEL D.C.					
Il Comune di Anzola dell'Emilia si riserva la facoltà di leggere in ogni caso di qualsiasi natura, con o senza il pagamento, di comparire in di redazioni e giornali e di essere citato in qualsiasi modo nei giornali e di essere citato in qualsiasi modo nei giornali.					
PUBBLICITÀ					

- Area destinata da associazioni ONLUS
- Posteggi destinati al settore ALIMENTARE
- Area destinata ai PRODUTTORI AGRICOLI LOCALI
- Posteggi destinati al settore NON ALIMENTARE

